

## **Costituzionalismo digitale e piattaforme: verso una costituzionalizzazione della *lex digitalis***

**Edoardo Celeste**

**Abstract (ita):** Il costituzionalismo digitale emerge come un nuovo movimento ideologico che mira a tradurre valori e principi del costituzionalismo contemporaneo nel mutato contesto della società digitale. Questo approccio informa un processo di costituzionalizzazione in corso, che attualmente interessa non solo la dimensione statale, ma opera contemporaneamente a più livelli, inclusa la sfera normativa delle piattaforme online, la cosiddetta *lex digitalis*. Il contributo esamina questa cross-fertilizzazione tra livelli costituzionali, statale e privato, esplorando in particolare come il principio dello stato di diritto, un valore emerso nel costituzionalismo statale, se adeguatamente tradotto, possa aiutare a guidare il processo di costituzionalizzazione della *lex digitalis*.

**Abstract (eng):** Digital constitutionalism emerges as a new ideological movement aiming to translate the values and principles of contemporary constitutionalism into the changed context of the digital society. This approach informs an ongoing process of constitutionalisation, which currently affects not only the state dimension, but operates simultaneously at several levels, including the regulatory sphere of online platforms, the so-called *lex digitalis*. The paper examines this cross-fertilization between state and private constitutional levels, exploring in particular how the principle of the rule of law, a value that emerged in state constitutionalism, if properly translated, can help guide the process of constitutionalisation of the *lex digitalis*.

**Parole chiave:** costituzionalismo digitale; costituzionalizzazione; piattaforme; social media; stato di diritto.

### **I. Piattaforme e medioevo costituzionale**

I maggiori social networks sono appena entrati nel loro secondo decennio di esistenza. Si potrebbe asserire che il diritto delle piattaforme digitali, inteso in senso lato come il corpus normativo che regola l'ambiente dei social media, vive ancora il suo medioevo. Il suo livello di "razionalità legale", come direbbe Weber, non ha ancora raggiunto un grado avanzato di sviluppo (Weber 1969). E questo risulta particolarmente evidente dal punto di vista costituzionale. Sposando la metafora medievale, le piattaforme digitali governano arbitrariamente i propri feudi privati. Questi domini virtuali oltrepassano i confini nazionali e i singoli Stati lottano per influenzare le regole interne alle piattaforme, la cosiddetta *lex digitalis* (Karavas e Teubner 2005). Negli ultimi anni, questo contesto ha visto ripetutamente violati diritti individuali fondamentali, come la libertà di espressione, il diritto alla privacy e la protezione dei dati personali. I meccanismi interni di moderazione dei contenuti sono ancora agli albori. Di conseguenza, gli utenti dei social media devono ancora fare affidamento su

meccanismi giurisdizionali nazionali, che a volte adottano decisioni con discutibili effetti extraterritoriali (Pollicino 2019).

Tuttavia, è possibile osservare una tendenza verso un miglioramento complessivo della *lex digitalis* (Celeste 2019a). Da un punto di vista costituzionale, si può sostenere che stiamo assistendo a un processo di costituzionalizzazione di questo corpus normativo, un processo non esclusivamente dettato da pressioni esterne da parte di attori costituzionali tradizionali, ma generato anche da spinte endogene allo stesso ecosistema delle piattaforme digitali. Ad esempio, le piattaforme hanno iniziato a rendere più esplicito nei propri termini di servizio il loro impegno al rispetto degli standard internazionali dei diritti fondamentali. Sta gradualmente emergendo una tendenza a una codificazione e proceduralizzazione dei meccanismi interni di risoluzione delle controversie per la moderazione dei contenuti. Lo scopo di questo contributo è quindi di analizzare brevemente questo processo di costituzionalizzazione della *lex digitalis*, che in ultima istanza conduce a 'lower the top', ma attraverso un misto di pressioni interne ed esterne allo stesso ambiente dei social networks. La prima parte di questo lavoro analizzerà questa tendenza nel suo contesto più ampio. Si sosterrà che la società digitale sta attualmente assistendo a un nuovo momento costituzionale. Il costituzionalismo digitale emerge come un nuovo movimento ideologico, che mira a tradurre principi e valori del costituzionalismo contemporaneo nel mutato contesto della società digitale. Il costituzionalismo digitale informa un processo di costituzionalizzazione in corso, che attualmente interessa non solo la dimensione statale, ma opera contemporaneamente a più livelli, inclusa la sfera normativa dei social media. Nella sua seconda parte, l'articolo studierà un esempio specifico di questa cross-fertilizzazione tra livelli costituzionali, statale e privato, esplorando in particolare come il principio dello stato di diritto, un valore emerso nel costituzionalismo statale, se adeguatamente tradotto, può aiutare a guidare il processo di costituzionalizzazione della *lex digitalis*.

## **II. Costituzionalismo digitale: evoluzione o rivoluzione?**

Il processo di costituzionalizzazione delle piattaforme digitali è parte di un fenomeno più ampio che interessa l'intera società contemporanea. L'architettura costituzionale esistente, concepita per una società analogica, non sempre riesce a proporre soluzioni esplicite ai dilemmi dell'era digitale (Celeste 2019b). Le multinazionali private che producono, vendono e gestiscono prodotti e servizi digitali emergono come nuovi attori dominanti accanto agli stati nazione. I nostri diritti fondamentali sono violati in modi nuovi. Gli attori costituzionali non dispongono di norme chiare e lineari adatte a questo nuovo scenario. Per questo motivo, il diritto costituzionale si sta gradualmente evolvendo, attraverso l'azione di molteplici attori, che, simultaneamente, cercano di tradurre i principi fondamentali del costituzionalismo contemporaneo alla luce delle sfide dell'era digitale. Usando un'espressione più concisa: costituzionalismo digitale (Redeker, Gill, e Gasser 2018; Padovani e Santaniello 2018; Celeste 2019b).

Il costituzionalismo digitale non denota un programma politico, né una filosofia rivoluzionaria. Il costituzionalismo digitale incarna l'idea che il costituzionalismo contemporaneo si stia adattando per affrontare i cambiamenti sociali provocati dalla rivoluzione digitale (Celeste 2017). "Digitale" non è un aggettivo che denota una natura nuova e trasformativa del costituzionalismo. Esso trasmette l'idea del contesto o dei tipi di questioni affrontate dal costituzionalismo. Il costituzionalismo digitale non è un'ideologia che invoca una rivoluzione copernicana del costituzionalismo contemporaneo. Il costituzionalismo digitale designa il filone del costituzionalismo contemporaneo che sta affrontando le sfide della società digitale (Celeste 2019b; 2020).

Come altre rivoluzioni scientifiche precedenti, anche la rivoluzione digitale ha influito significativamente sugli equilibri costituzionali della società contemporanea, sia in senso positivo che negativo. L'*homo faber/oeconomicus/lundens* del secolo scorso è diventato l'*homo sapiens informaticus* (Floridi 1999; Dowek 2017). Non viviamo più semplicemente nel mondo fisico, ma l'ecosistema digitale è oggi parte integrante della nostra esistenza. Noi stessi, le nostre emozioni, idee e sentimenti vengono tradotti in dati e scambiati attraverso sistemi tecnologici digitali. Una parte della nostra identità e della nostra vita è digitale e non esistono più confini chiari con il nostro sé "analogico".

Questa trasformazione ha permesso agli attori tradizionali dominanti, come gli Stati nazionali, di rafforzare il loro potere sugli individui. Attraverso sofisticate tecnologie, gli Stati sono oggi in grado di monitorare in generale la vita di milioni di cittadini, interferendo significativamente in aspetti della loro vita privata. Allo stesso tempo, la natura globale dello spazio virtuale ha favorito l'emergere di società private multinazionali come nuovi attori dominanti affianco agli Stati nazione. Anche in questo caso niente di nuovo sotto il sole. Le società olandesi e britanniche delle Indie orientali sono esempi storici di società private che hanno esercitato funzioni statali in tutto il mondo. Quello che però possono fare oggi le grandi aziende tecnologiche è intaccare i diritti fondamentali di miliardi di individui indipendentemente dalla loro presenza fisica in un territorio (Jørgensen e Pedersen 2017; Suzor 2019). Le GAFAM non ha bisogno di eserciti. Modellano il nostro io digitale offrendoci prodotti e servizi gratuiti che sono indispensabili per esercitare i nostri diritti fondamentali al livello cui oggi siamo stati abituati (Celeste 2021b).

La rivoluzione digitale ha anche influenzato il modo in cui gli individui possono godere dei propri diritti fondamentali nella società digitale. Possiamo qui osservare due risvolti della stessa medaglia. Da un lato, gli strumenti della tecnologia digitale hanno elevato lo standard al quale si può godere di una serie di diritti fondamentali che ruotano attorno alla libertà di espressione: sarebbe possibile oggi organizzare una protesta di successo senza i social media? Esistono modi per diffondere le proprie convinzioni politiche o religiose tanto efficaci quanto Twitter, Facebook o WhatsApp? D'altra parte, c'è un manifesto lato oscuro della tecnologia digitale. Le vecchie minacce ai nostri diritti fondamentali assumono una gravità e una dannosità senza precedenti a causa della scala degli effetti che ne derivano le azioni nel mondo digitale. Diffamazione, disinformazione, bullismo, molestie, incitamento all'odio non rappresentano nuovi pericoli del ventunesimo secolo. Tuttavia, la loro "variante" online pone sfide straordinarie per il diritto costituzionale, poiché implica delicati esercizi di definizione e bilanciamento.

Di fronte a queste sfide il diritto costituzionale non resta inerte. Si può parlare di un vero e proprio "momento costituzionale" (Celeste 2019b). Rodotà sosteneva che l'ecosistema costituzionale è "omeostatico": come un organismo vivente si sforza di mantenere un equilibrio interno (Rodotà 2012). Ed è dunque quello che abbiamo chiamato costituzionalismo digitale a promuovere l'adattamento dei principi fondamentali del costituzionalismo contemporaneo nel contesto della società digitale. I pilastri normativi esistenti devono essere tradotti, "generalizzati e rispecificati" – come direbbe Teubner, per affrontare le sfide della rivoluzione digitale (Teubner 2012). Il diritto costituzionale si è costantemente evoluto seguendo gli sviluppi della società. Anche la rivoluzione digitale provoca un'*evoluzione* del costituzionalismo, che dovrebbe far capitale della sua tradizione pluricentennale per fornire un quadro costituzionale in grado di essere il "faro" che guiderà lo sviluppo sociale nei decenni a venire (Lessig 2006).

### **III. Costituzionalizzando la *lex digitalis*: la centralità della *rule of law***

Occorre distinguere il concetto di “costituzionalismo digitale” dal processo di “costituzionalizzazione” (Celeste 2019b). Nonostante la dottrina abbia spesso usato le nozioni di costituzionalismo e costituzionalizzazione in modo intercambiabile, sussiste un’importante differenza tra i due. Il concetto di costituzionalizzazione denota un processo. Il suffisso -izzazione caratterizza un procedimento, un’operazione; implica l’idea di avanzamento, progressione ed evoluzione. Al contrario, il suffisso -ismo non implica un’idea di processo; denota un concetto più statico. Si tratta di una “pratica, sistema o filosofia, tipicamente un’ideologia politica o un movimento artistico” («Oxford English Dictionary» s.d.). Il costituzionalismo può quindi essere considerato come la “teoria”, l’“ideologia”, il “quadro concettuale” alla base di un processo di costituzionalizzazione. La costituzionalizzazione metterebbe in atto i valori del costituzionalismo o, visto al contrario, il costituzionalismo fornirebbe i principi che permeano, guidano, informano un processo di costituzionalizzazione.

Il processo di costituzionalizzazione della società digitale non vede all’opera un serie ben identificata di “padri costituenti”. Osserviamo piuttosto un intricato scenario di impulsi costituzionalizzanti che si intersecano in una pluralità di livelli e contesti: non solo nella sfera statale, nazionale e internazionale, ma anche al di là, nella società civile e nei meandri della *lex digitalis*, la regolazione delle piattaforme private (Celeste 2021a). Tra i vari valori fondamentali del costituzionalismo contemporaneo che questi impulsi stanno spingendo a tradurre nel contesto delle piattaforme, un principio in particolare emerge come una sorta di mantra normativo: lo stato di diritto o, usando l’evocativo termine inglese, la *rule of law* (Suzor 2010; 2018).

Per comprendere appieno questo fenomeno, è necessario tradurre il concetto di stato di diritto nel contesto della società digitale, separandolo dal proprio legame concettuale con la nozione di Stato-nazione. La *rule of law*, come spiega Raz, “significa letteralmente ciò che dice: il governo della legge” (Raz 1979, 212). Lo stato di diritto implica che sia i governanti che i governati siano soggetti alla legge. Il principio dello stato di diritto, “generalizzato” e “rispecificato” alla luce delle sfide della società digitale implica considerare le società private come poteri sovrani all’interno dei propri domini virtuali. Lo stato di diritto si applica dunque alla *lex digitalis* – alle “costituzioni” delle piattaforme, si potrebbe asserire. Oggi i social media svolgono un ruolo così importante nell’ecosistema costituzionale che devono essere soggetti alle garanzie costituzionali sviluppate per gli Stati-nazione (Celeste 2021b). L’applicazione dello stato di diritto in questo ambiente privato, che altrimenti sfuggirebbe a qualsiasi forma di revisione e considerazione costituzionale, è dettata dall’impatto che le piattaforme digitali hanno sui nostri diritti e libertà costituzionali, sia nel bene che nel male. In una certa misura, si applica qui una parte del ragionamento della *Drittwirkung*, proprio della teoria e della giurisprudenza tedesca (Engle 2009). Quando attori privati interferiscono in modo significativo con i diritti fondamentali, è necessario limitare la loro autonomia privata e preservare i diritti costituzionali. La differenza sostanziale qui è che non spetta agli Stati intervenire da soli nel riorientare la *lex digitalis*. L’azione degli Stati è vincolata da considerazioni territoriali. Le piattaforme stesse hanno il dovere di correggere la propria legge. E i valori cardine dello stato del diritto, quali il principio di legalità, sono dunque utili a verificare come la *lex digitalis* stia progredendo o meno da un punto di vista costituzionale. Il principio di legalità richiede essenzialmente un buon livello di codificazione delle regole di *governance* delle piattaforme online, sia dal punto di vista sostanziale che procedurale. Gli utenti dovrebbero avere non solo un facile accesso a regole chiare e comprensibili sui valori da rispettare sulla piattaforma, ma anche sulle procedure seguite per regolamentare i contenuti pubblicati online in linea con tali valori. Sia i valori sia le procedure dovrebbero essere predeterminati al fine di ridurre il potenziale rischio di arbitrarietà e incertezza.

Nel 2021, l'Humoldt Institute for Internet and Society di Berlino ha lanciato il primo Platform Governance Archive, raccogliendo dati storici sull'evoluzione dei termini di servizio dei principali social networks (Katzenbach et al. 2021). Partendo da un'analisi dei principi sostanziali, è possibile osservare che i termini di servizio dei social media sono generalmente pubblicati online, accessibili a tutti, e che sono stati progressivamente soggetti a un processo di 'delegalizzazione', nel senso che le piattaforme, negli ultimi anni, hanno avuto la tendenza ad abbandonare un gergo giuridico per abbracciare un linguaggio più semplice. Tuttavia, l'archivio mostra bene la frequenza delle modifiche dei termini di servizio dei social media. Pertanto, ci si può chiedere fino a che punto queste piattaforme soddisfino il principio di legalità se possono modificare arbitrariamente i propri principi sostanziali, o anche semplicemente riformularli, senza informare adeguatamente i propri utenti. Le potenziali soluzioni a questo problema, senza spingersi così lontano come fece Facebook nel 2009 promettendo ai propri utenti la possibilità di votare le condizioni di utilizzo (Zittrain 2009), sarebbero includere un meccanismo di notifica degli utenti, una "gazzetta ufficiale" delle piattaforme digitali, dove si possa capire facilmente se le norme sono cambiate, o una notifica scritta ai singoli utenti, come avviene nel contesto delle modifiche contrattuali unilaterali nel diritto dei consumatori.

Un secondo problema è la potenziale discrepanza tra *lex digitalis* e implementazione della stessa. Tutte le norme richiedono un certo livello di interpretazione. Ad esempio, anche in presenza di una definizione, dove tracciare il confine tra l'incitamento all'odio razziale e la "critica delle politiche sull'immigrazione"? Nel contesto dell'(incitamento alla) violenza online, cos'è una "minaccia credibile alla sicurezza pubblica o personale"? Se, da un lato, la maggior parte dei valori sostanziali sanciti nei termini di servizio dei principali social media appare ragionevole, se non addirittura del tutto in linea con gli standard internazionali sui diritti umani, dall'altro resta una questione interpretativa. La quantità dei contenuti pubblicati oggi sui social media ha costretto le piattaforme a ricorrere a sistemi di intelligenza artificiale. La dottrina ha ampiamente messo in evidenza i limiti di questa soluzione, che non offre spazio sufficiente per catturare le sottigliezze del linguaggio e del pensiero umani, e deve basare le proprie tecniche di interpretazione su meccanismi di valutazione binari, bianco o nero (Gorwa, Binns, e Katzenbach 2020; Elkin-Koren 2020; Gillespie 2020). Tuttavia, le questioni interpretative che portano a una potenziale discrepanza tra le regole scritte e la loro attuazione caratterizzano anche l'intervento umano. Aspirare all'adozione di una *lex digitalis* dotata di assoluta chiarezza giuridica è certamente utopico. Tuttavia, alla luce della natura globale dei social media, in assenza di un unico quadro interpretativo, la pubblicazione di linee guida o della stessa "giurisprudenza" che dettaglia le pratiche di moderazione dei contenuti online, in combinazione con decisioni adeguatamente motivate da parte delle piattaforme, potrebbe essere utile per ridurre potenziali discrepanze tra teoria e prassi interpretativa.

Le norme giuridiche, inoltre, non sono auto-eseguibili. Al fine di garantire coerenza nella loro interpretazione e applicazione, è necessario introdurre un sistema di vigilanza disciplinato da chiare regole procedurali. Come nel mondo offline gli individui hanno il diritto di fare ricorso al fine di far valere la propria posizione in caso di errata applicazione della legge, così anche nel contesto dei social media gli utenti dovrebbero avere il diritto di disporre di meccanismi effettivi di appello per contestare decisioni sulla moderazione di contenuti online. Generalizzare e re-specificare il principio dello stato di diritto nell'ecosistema delle piattaforme implica "importare" in questo contesto i principi basilari del giusto processo. Dunque, riprendendo anche quanto prima asserito in merito alla necessità di pubblicare una 'giurisprudenza' delle piattaforme, non solo permettere agli utenti di presentare ricorso alle decisioni prese dai social networks, ma anche far sì che essi possano agevolmente contestare la motivazione delle piattaforme facendo valere la propria ricostruzione dei fatti.

In questa area sono stati compiuti progressi significativi, ma permangono anche numerose sfide. Il passo in avanti più significativo è senza dubbio la tanto discussa istituzione dell'Oversight Board di Facebook. Questo organo mira a soddisfare uno dei principali requisiti dello stato di diritto, ossia di avere un organo giurisdizionale indipendente che giudichi i ricorsi sulle decisioni relative alla moderazione di contenuti online. Tuttavia, al di là delle critiche mosse sulla sua presunta (in)dipendenza da Facebook, permane una sfida di fondo che è intrinsecamente legata alla questione del rispetto dello stato di diritto online. Le prime decisioni dell'Oversight Board hanno mostrato una generale tendenza a fare riferimento agli standard di diritto internazionale. Se da un punto di vista prettamente politico, l'applicazione di tali norme può ben essere considerata appropriata e benvenuta, a rigor di termini, occorre anche osservare che questo ricorso al diritto internazionale dovrebbe essere maggiormente chiarito in seno alla *Lex Facebook* o dalla stessa giurisprudenza dell'Oversight Board. I diritti fondamentali in diritto internazionale sono infatti articolati in maniera universale e astratta e i Facebook Community Standards si limitano ad includere un riferimento generale a tale fonte (Facebook, 2021). Sorge dunque il problema di chiarire quali standard di diritto internazionale applicare nonché quale specifico approccio ermeneutico adottare quando si interpretano le regole di Facebook. In effetti, su scala globale non esiste un'unica serie di regole concordate a livello internazionale in materia di applicazione dei diritti fondamentali al contesto dei social networks (Celeste et al. forthcoming). Si pensi, ad esempio, alla differenza tra l'interpretazione europea e statunitense del principio della libertà d'espressione: la prima, che contempla ipotesi di bilanciamento con altri diritti e interessi e, la seconda, che ricostruisce un diritto pressoché assoluto.

Tale dilemma potrà però essere progressivamente risolto grazie al contributo di vari attori che partecipano al processo di costituzionalizzazione dei social media, e in primo luogo attraverso lo sviluppo della giurisprudenza dello stesso Oversight Board. Infatti, tale graduale inserimento nella *lex digitalis* di Facebook di considerazioni di diritto internazionale sui diritti umani testimonia una progressiva opera di riflessione costituzionale in seno a questo organo. Un trapianto di norme e procedure dalla tradizione Stato-centrica al contesto dei social media non sarebbe invero possibile in maniera drastica, ma presuppone un graduale processo di produzione e traduzione normativa. In questo senso, nonostante i suoi limiti, l'avvento dell'Oversight Board è gradito da un punto di vista costituzionale. Si assiste all'avvio di un processo di costituzionalizzazione "dall'interno" (Schulz forthcoming) che, se contemporaneamente accompagnato da una guida "maieutica" dei tribunali nazionali (Celeste 2021b), fa ben sperare per una futura, piena integrazione dei principi dello stato di diritto nel contesto dei social media.

### **Bibliografia:**

- Celeste, Edoardo. 2017. «The Scope of Application of Digital Constitutionalism. Output from an Empirical Research». Nexa Research Papers. Nexa Research Papers.  
<https://nexa.polito.it/nexacenterfiles/E.%20Celeste%20-%20Research%20Paper.pdf>.
- . 2019a. «Terms of Service and Bills of Rights: New Mechanisms of Constitutionalisation in the Social Media Environment?» *International Review of Law, Computers & Technology* 33 (2): 122–38.  
<https://doi.org/10.1080/13600869.2018.1475898>.
- . 2019b. «Digital Constitutionalism: A New Systematic Theorisation». *International Review of Law, Computers & Technology* 33 (1): 76–99.  
<https://doi.org/10.1080/13600869.2019.1562604>.

- . 2020. «Digital Constitutionalism: The Role of Internet Bills of Rights». Dublin, Ireland: University College Dublin. <http://hdl.handle.net/10197/11561>.
- . 2021a. «The Constitutionalisation of the Digital Ecosystem: Lessons from International Law». Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law (MPIL) Research Paper No. 2021-16. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3872818>.
- . 2021b. «Digital Punishment: Social Media Exclusion and the Constitutionalising Role of National Courts». *International Review of Law, Computers & Technology*, febbraio, 1–23. <https://doi.org/10.1080/13600869.2021.1885106>.
- Celeste, Edoardo, Kinfe Micheal Yilma, Nicola Palladino, e Dennis Redeker. forthcoming. «Digital constitutionalism: In search of a content governance standard». In *Constitutionalising Social Media*, a cura di Edoardo Celeste, Amélie Heldt, e Clara Iglesias Keller. Oxford: Hart.
- Dowek, Gilles. 2017. *Vivre, aimer, voter en ligne et autres chroniques numériques*. Paris: Le Pommier.
- Elkin-Koren, Niva. 2020. «Contesting Algorithms: Restoring the Public Interest in Content Filtering by Artificial Intelligence». *Big Data & Society* 7 (2). <https://doi.org/10.1177/2053951720932296>.
- Engle, Eric. 2009. «Third Party Effect of Fundamental Rights (Drittwirkung)». *Hanse Law Review* 5 (2): 165–73.
- Facebook. 2021. "Facebook Community Standards". <https://transparency.fb.com/policies/community-standards/?from=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcommunitystandards>.
- Floridi, Luciano. 1999. *Philosophy and Computing: An Introduction*. London-New York: Routledge.
- Gillespie, Tarleton. 2020. «Content Moderation, AI, and the Question of Scale». *Big Data & Society* 7 (2). <https://doi.org/10.1177/2053951720943234>.
- Gorwa, Robert, Reuben Binns, e Christian Katzenbach. 2020. «Algorithmic Content Moderation: Technical and Political Challenges in the Automation of Platform Governance». *Big Data & Society* 7 (1). <https://doi.org/10.1177/2053951719897945>.
- Jørgensen, Rikke Frank, e Anja Møller Pedersen. 2017. «Online Service Providers as Human Rights Arbiters». In *The Responsibilities of Online Service Providers*, a cura di Mariarosaria Taddeo e Luciano Floridi, 179–99. Cham: Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-47852-4\\_10](https://doi.org/10.1007/978-3-319-47852-4_10).
- Karavas, Vagias, e Gunther Teubner. 2005. «Www.CompanyNameSucks.Com: The Horizontal Effect of Fundamental Rights on “Private Parties” within Autonomous Internet Law». *Constellations* 12 (2): 262–82. <https://doi.org/10.1111/j.1351-0487.2005.00415.x>.
- Katzenbach, Christian, João Carlos Magalhães, Adrian Kopps, Tom Sühr, e Larissa Wunderlich. 2021. «The Platform Governance Archive (PGA)». <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/XSBPT>.
- Lessig, Lawrence. 2006. *Code: And Other Laws of Cyberspace, Version 2.0*. New York: Basic Books.
- «Oxford English Dictionary». s.d. Consultato 2 luglio 2019. <https://www.oed.com/>.
- Padovani, Claudia, e Mauro Santaniello. 2018. «Digital Constitutionalism: Fundamental Rights and Power Limitation in the Internet Eco-System». *International Communication Gazette* 80 (4): 295–301. <https://doi.org/10.1177/1748048518757114>.
- Pollicino, Oreste. 2019. «Judicial Protection of Fundamental Rights in the Transition from the World of Atoms to the Word of Bits: The Case of Freedom of Speech». *European Law Journal* 25 (2): 155–68. <https://doi.org/10.1111/eulj.12311>.

- Raz, Joseph. 1979. *The authority of law. Essays on law and morality*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198253457.001.0001>.
- Redeker, Dennis, Lex Gill, e Urs Gasser. 2018. «Towards Digital Constitutionalism? Mapping Attempts to Craft an Internet Bill of Rights». *International Communication Gazette* 80 (4): 302–19. <https://doi.org/10.1177/1748048518757121>.
- Rodotà, Stefano. 2012. *Il diritto di avere diritti*. Roma-Bari: Laterza.
- Schulz, Wolfgang. forthcoming. «Changing the Normative Order of Social Media from Within: Supervisory bodies». In *Constitutionalising Social Media*, a cura di Edoardo Celeste, Amélie Heldt, e Clara Iglesias Keller. Hart.
- Suzor, Nicolas. 2010. «The Role of the Rule of Law in Virtual Communities». *Berkeley Technology Law Journal* 25 (4): 1817–86. <https://doi.org/10.15779/Z381M6P>.
- . 2018. «Digital Constitutionalism: Using the Rule of Law to Evaluate the Legitimacy of Governance by Platforms». *Social Media + Society* 4 (3): 1–11. <https://doi.org/10.1177/2056305118787812>.
- . 2019. *Lawless. The Secret Rules that Govern Our Digital Lives*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Teubner, Gunther. 2012. *Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization*. Oxford: Oxford University Press.
- Weber, Max. 1969. *Max Weber on Law in Economy and Society*. Cambridge: Harvard University Press.
- Zittrain, Jonathan. 2009. «A Bill of Rights for the Facebook Nation». *The Chronicle of Higher Education* (blog). 20 aprile 2009. <https://www.chronicle.com/blogs/wiredcampus/jonathan-zittrain-a-bill-of-rights-for-the-facebook-nation/4635>.